



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10549 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Alessandro Agnetta, Felicetta Auriemma, Pasqualina Borriello, Concetta Conte, Dorotea De Caro, Nicola Di Martino, Giuseppina Esposito, Cinzia Iule, Maria Concetta Magliocco, Rosaria Modesto, Tiziana Nesta, Annunziata Numeroso, Maria Maddalena Paolillo, Amedeo Pella, Simona Sisto, Elena Spinelli, Mattia Tavarilli, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4;

Elena Angotti, Massimo Cinà, Rossella Cipolloni, Chiara Fabiana Dara, Loredana Daniele, Carolina De Leva, Silvana Elefante, Valeria Ganci, Giuseppe Maria Mira, Giuseppina Romano, Maria Teresa Russo, Sabina Sabato, Natalia Semeraro, Carla Serravezza, Loredana Smiriglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Marotta, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa

Pepoli N 4, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;

Anna Coppolelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Marotta, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario non costituito in giudizio;

nei confronti

Maria Teresa Fimognari, Paola Martino non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Salvatore Di Fit, via dei Mille n. 3;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

del Decreto prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001134. del 24-07-2018, del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale

scolastico di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli

ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e sono, pertanto, ammessi a sostenere la prova scritta del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale;

c) del punteggio attribuito alla prova preselettiva svolta dai ricorrenti nel giorno 23/07/2018 restituito ai medesimi candidati al termine della prova preselettiva e, successivamente, reso noto agli stessi in data 30 luglio 2018, accedendo con le credenziali all'area 'Altri servizi' di Polis;

d) del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale, di indizione del corso-concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui, all'art. 6, comma 8, stabilisce che "A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n.

8700 candidati. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal

proseguo della procedura
concorsuale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COPPOLELLI ANNA il 21\8\2019 : a) del Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente; c) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente;d) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente; e) dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;f) della nota prot. n.

0016649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. Emilia Romagna di convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui ai sensi dell'art. 15 del bando, esclude la ricorrente dall'allegato calendario;g) nonchè di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANGOTTI ELENA il 31\10\2019 :

Per l'annullamento dei seguenti atti: a) decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 di approvazione dell'elenco degli idonei e dei vincitori del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli idonei e dei vincitori nella parte in cui sono stati esclusi tutti i ricorrenti; b) Decreto Dipartimentale n.1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria e della successiva nota dell'08.08.2019 prot.U.0036621 di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 e della relativa tabella di assegnazione ai ruoli regionali; c) nonché eventuali provvedimenti ancorché non conosciuti di nomina in ruolo, di assegnazioni alle singole sedi e dei contratti di lavoro firmati dai singoli vincitori; d) nonché tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Silvia Piemonte nell'udienza del giorno 26 maggio, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, conv. in legge n. 27 del 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. I ricorrenti in epigrafe hanno impugnato con ricorso collettivo gli atti con i quali non sono stati ammessi alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017 per non aver superato le prove preselettive.
2. Con ordinanza del 12 ottobre 2018 n. 6023 questa Sezione ha rigettato l'istanza cautelare. Avverso il diniego i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato, sez. VI, il quale con decreto cautelare del 12 dicembre 2018 n. 6014 ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ammesso con riserva i ricorrenti alle prove scritte.
3. Con ordinanza del 5 agosto 2018 n. 4005 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha confermato il decreto cautelare monocratico soltanto nei confronti di Anna Coppolelli che ha superato le prove concorsuali a seguito della concessione del suddetto decreto, mentre per le altre parti che non hanno superato le prove scritte ovvero che non le hanno neanche sostenute ha respinto l'istanza cautelare.
4. Con atto del 21 agosto 2018 per la ricorrente Anna Coppolelli si è costituito in giudizio l'avv. Morcavallo, il quale in pari data ha proposto ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento del MIUR con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito del concorso e i successivi provvedimenti esecutivi. Infatti la ricorrente, avendo superato sia la prova scritta che quella orale, è stata inserita con riserva nella graduatoria di merito e non dichiarata vincitrice.
5. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 12 settembre 2019, con atto di stile depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
6. Con decreto n. 5542/2019 questo Tribunale ha rigettato l'istanza di tutela cautelare ex art. 56 c.p.a. non ritenendo integrato, nella fattispecie, il requisito dell'estrema gravità ed urgenza, per poi procedere alla concessione della tutela cautelare collegiale con ordinanza n. 6500 del 9 ottobre 2019.
7. Il 31 ottobre 2019 si sono costituiti in giudizio i nuovi procuratori nominati dai

ricorrenti, i quali, ammessi interinalmente alle prove scritte per effetto della tutela cautelare monocratica accordata dal Consiglio di Stato non confermata in sede collegiale, hanno impugnato con motivi aggiunti, sempre del 31 ottobre 2019, la graduatoria finale del concorso e le successive rettifiche, lamentando la mancata ammissione alle prove orali disposta con il Decreto M.I.U.R. n. 395/2019.

8. Il 5 dicembre 2019 la sola ricorrente Anna Coppolelli ha chiesto di ottenere l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 6500/2019 precedentemente emessa da questo Tribunale e non adempiuta dall'Amministrazione resistente, al fine di ottenere l'immissione in ruolo.

9. Con ordinanza n. 353 del 10 gennaio 2020 questa Sezione ha ordinato al M.I.U.R. di dare esecuzione alle misure cautelari precedentemente disposte nei confronti della ricorrente Anna Coppolelli nel termine di quarantacinque giorni, nominando un Commissario ad acta.

10. Con memoria depositata il 24 aprile 2020 il procuratore della prof.ssa Coppolelli ha chiesto il consolidamento della posizione della ricorrente, in ragione del superamento della prova scritta e della prova orale a seguito dell'ammissione con riserva.

11. Il 24 aprile 2020 è stato depositato l'atto di intervento ad opponendum da parte di candidati che pur avendo superato le prove concorsuali, tra cui anche quella preselettiva, non sono stati dichiarati vincitori, in quanto classificati oltre il numero dei posti messi a concorso. Quest'ultimi chiedono, da un lato, che non sia dato luogo al consolidamento delle posizioni acquisite dalla ricorrente Coppolelli, attesa la natura eminentemente provvisoria della tutela cautelare che necessita di una pronuncia favorevole nel merito per vedere definitivamente stabilizzati i suoi effetti e, dall'altro, il rigetto nel merito del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in quanto infondati.

12. Con memoria di replica del 27 aprile 2020 la ricorrente Coppolelli ha contestato le argomentazioni degli intervenienti evidenziando altresì la loro carenza di

interesse ad intervenire.

13. Con ulteriore atto depositato il 4 maggio 2020 il procuratore costituito degli intervenienti, contestando il contenuto della memorie di replica, rimarcando l'inconferenza delle considerazioni ivi contenute, posto che non troverebbe più spazio l'invocata distinzione tra candidati collocati in posizione utile o meno nella graduatoria finale, visto che il d.l. n. 162/2019, convertito con legge n. 8/2020, ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 2 del d.l. n. 126/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2019, con il quale è stata prevista l'assunzione, dopo la nomina dei vincitori e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, anche degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del suindicato concorso.

14. Il 13 maggio 2020 i ricorrenti Angotti Elena, Cinà Massimo, Ganci Valeria, Romano

Giuseppina e Serravezza Carla hanno depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso in epigrafe.

15. Il 19 maggio 2020 la ricorrente Anna Coppolelli ha depositato un'ulteriore replica con la quale ha insistito per l'applicazione del principio del "consolidamento" e ribadito l'inammissibilità dell'intervento ad opponendum.

16. Da ultimo con atti del 22 e del 23 maggio 2020 sia gli intervenienti che la ricorrente Coppolelli hanno depositato brevi note in vista dell'udienza del 26 maggio 2020.

17. All'udienza fissata per il 26 maggio 2020, tenutasi con le modalità di cui all'art. 84 del d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione orale e sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

1. L'odierna controversia prende le mosse dal ricorso presentato dai ricorrenti elencati in epigrafe con il quale hanno contestato oltre al mancato superamento della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 anche, in subordine, l'illegittimità delle modalità con cui è stata condotta la prova stessa chiedendone l'annullamento. In conseguenza della tutela cautelare concessa dal Consiglio di Stato gli stessi hanno sostenuto "con riserva" la prova scritta della procedura concorsuale. Solamente una di loro, tuttavia, ha superato entrambe le prove della procedura concorsuale (prima la prova scritta e poi quella orale) collocandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo.

1.2. Quest'ultima, Anna Coppolelli, ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale chiedendo di essere assunta senza alcuna riserva, ritenendo consolidata la sua posizione soggettiva per effetto del superamento delle prove concorsuali e della immissione in ruolo, entrambe avvenute per effetto della tutela cautelare concessa in sede giurisdizionale.

1.3. Ulteriori atti di motivi aggiunti sono stati presentati dagli altri ricorrenti che hanno partecipato alle prove concorsuali "con riserva" senza superarle.

1.4. Nel giudizio così articolato sono altresì intervenuti, a sostegno delle ragioni dell'Amministrazione, altri partecipanti al concorso che, pur avendo superato tutte le prove (preselettiva compresa) sono risultati idonei, ma non vincitori in quanto collocati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso.

2. Il Collegio ritiene anzitutto di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti presentati dai ricorrenti Angotti Elena, Cinà Massimo, Ganci Valeria, Romano Giuseppina e Serravezza Carla per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza delle dichiarazioni depositate il 13 maggio 2020.

3. La questione sia con riferimento ai profili di illegittimità sollevati con il ricorso introduttivo e con quelli per motivi aggiunti, sia con riferimento allo svolgersi della vicenda processuale si presenta sostanzialmente identica ad altra già decisa da questo Collegio con sentenza n. 6204 del 2020.

4. In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità con riferimento all'atto di intervento ad opponendum.

L'eccezione va disattesa.

Sul punto questo Collegio ha già avuto modo di rilevare con la richiamata pronuncia che *“L’intervento ad opponendum nel giudizio amministrativo, per consolidata giurisprudenza, è consentito a qualsiasi soggetto titolare di un interesse che sia dipendente rispetto a quello azionato in via principale, o ad esso accessorio, ovvero sia comunque sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati. In altri termini, dovendo gli intervenienti essere in grado di trarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’odierno intervento sia ammissibile.*

Avendo invero il Legislatore disposto che la graduatoria del concorso in argomento sia utilizzata, tramite scorrimento, per assumere i concorrenti ivi collocati nel limite dei futuri fabbisogni annuali di dirigenti scolastici, appare evidente come l’accoglimento dell’odierno gravame incida negativamente sulle future possibilità di assunzione degli intervenienti che, dal canto loro, subiscono un nocumento dalla presenza nella graduatoria finale di soggetti ammessi a partecipare al concorso per l’effetto della tutela cautelare concessa in sede giurisdizionale”.

La presenza in graduatoria della ricorrente non solo incide nel senso di sottrarre un posto al futuro fabbisogno, ma altresì, trattandosi di graduatoria nazionale, determina effetti sulle sedi che resterebbero disponibili per gli intervenienti, dopo l’eventuale assegnazione alla ricorrente.

5. In secondo luogo, il Collegio ritiene di dover esaminare la domanda formulata dalla ricorrente Coppolelli per ottenere una pronuncia dichiarativa del consolidamento della posizione, in considerazione del superamento della prova scritta e orale e della collocazione in posizione utile in graduatoria per la successiva immissione in ruolo.

La domanda non può trovare accoglimento.

5.1 Come anche evidenziato dagli intervenienti, il consolidamento non può essere considerato un istituto di carattere generale, attesa la sua capacità di produrre una

significativa deviazione rispetto agli effetti tipici della tutela cautelare. Quest'ultima, invero, ha una funzione strettamente strumentale alla decisione finale ed è volta ad evitare che, nelle more del giudizio, si producano effetti tali da incidere in modo definitivo sulla posizione di cui si chiede tutela, rendendo inutile la stessa tutela giurisdizionale.

I caratteri della strumentalità e della interinalità delle misure cautelari adottate in sede giudiziaria portano il Collegio a ritenere in dubbio la sussistenza, nel nostro ordinamento un principio generale sul consolidamento di una posizione determinatasi a seguito di un provvedimento cautelare, destinato pertanto per sua stessa natura a cessare i propri effetti e dunque con riferimento al quale, a rigore, non può configurarsi alcun affidamento del destinatario sulla stabilità di tali effetti.

La norma invocata a sostegno di un siffatto principio, ossia l'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2005, convertito con legge n. 168/2005, in realtà introduce una disciplina specifica che consente, in presenza di talune condizioni ivi previste, l'irreversibilità di tali effetti.

Prevede la disposizione di cui all'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2005, convertito con legge n. 168/2005, che *“Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”*.

La Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n.108 e con la conforme ordinanza 19 maggio 2009 n.158, nel ritenerne la conformità al dettato costituzionale, ha chiarito la portata applicata la disposizione in esame.

Ad avviso della Corte infatti *“la disposizione ... ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle*

prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili - secondo la giurisprudenza amministrativa - gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato... La disposizione censurata non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione. Questi ultimi sono volti ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale. Accertata questa idoneità, tale attività deve potersi liberamente esplicare..”

Dunque, perché la disposizione possa trovare applicazione occorre che la procedura non presenti caratteri concorsuali, come nel caso di cui trattasi, ma sia di tipo idoneativo

Anche sul punto il Collegio ha avuto già modo di pronunciarsi sulla non applicabilità della norma richiamata e del meccanismo ivi disciplinato proprio alla procedura concorsuale per cui è causa.

Si legge infatti nella pronuncia 6204/2020: “...occorre evidenziare come l’invocato meccanismo del consolidamento affonda le sue radici nell’art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2005, La disposizione, in grado di produrre una deroga agli effetti interinali del giudizio cautelare trova applicazione con riferimento alle sole abilitazioni, come peraltro evidenziato nella rubrica dell’articolo richiamato. Il consolidamento, dunque, non può essere considerato un congegno avente portata generale e, in quanto tale, applicabile anche ai pubblici concorsi, con conseguente impossibilità che un candidato ammesso a sostenere le prove selettive “con riserva” possa ottenere il bene della vita per il solo fatto di averle superate. La posizione raggiunta in virtù della tutela cautelare deve pertanto essere ritenuta provvisoria necessitando, per la sua definitiva stabilizzazione, di una pronuncia nel merito con la quale venga

confermato il primigenio giudizio sull'illegittimità dell'azione amministrativa effettuato in sede cautelare solo a seguito di una delibazione sommaria tipica di tale fase processuale.

A ben vedere, il tratto distintivo dei pubblici concorsi rispetto alle procedure selettive per le abilitazioni è rappresentato dalla presenza, nei primi, dei controinteressati, ossia di candidati che pur avendo sostenuto con successo tutte le prove concorsuali (preselettiva compresa) hanno raggiunto un punteggio che non consente loro di essere dichiarati vincitori, essendosi collocati in graduatoria in posizioni successive rispetto al numero dei posti messi a concorso. La presenza di portatori di un interesse uguale ma di segno contrario rispetto ai ricorrenti postula la necessità che il ricorso principale debba trovare accoglimento al fine di consentire la definitiva stabilizzazione degli effetti prodotti dalla graduatoria finale del concorso. Diversamente opinando si finirebbe per arrecare un evidente pregiudizio ai controinteressati che verrebbero scavalcati in graduatoria da candidati che, ad un successivo e più attento esame della res controversa, non avrebbero nemmeno potuto partecipare alle prove scritte ed orali. Ciò in quanto il mancato accoglimento del ricorso principale postula la cessazione degli effetti interinali prodotti in sede cautelare, con conseguente esclusione dal concorso dei ricorrenti per mancato superamento della prova preselettiva.

6. Tanto premesso, con riferimento alla domanda intesa ad ottenere l'annullamento degli atti con i quali l'Amministrazione ha escluso i ricorrenti dal novero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, il ricorso si affida ai seguenti motivi:

- 1) violazione del bando di concorso; violazione degli artt. 3 e 97 della cost.;

violazione dei principi generali in materia concorsuale. Secondo la prospettazione della ricorrente alcuni (sei) quesiti tra i cento somministrati per la prova preselettiva riportavano risposte opinabili e/o errate ovvero più risposte considerabili esatte. Tanto avrebbe ingenerato un "effetto disorientante" per i candidati ed uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande

2) violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per illogicità manifesta,

contraddittorietà; violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

La violazione della par condicio dei concorrenti deriverebbe dall'essersi l'Amministrazione riservata la facoltà di verificare i requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura, senza procedere a tale accertamento prima dell'individuazione dei concorrenti da ammettere alla prova preselettiva.

L'accertamento preventivo del possesso dei titoli di ammissione sarebbe stato reso invece necessario, in quanto l'ammissione alle prove scritte è stata determinata dall'utile collocazione dei candidati entro la soglia degli 8700 posti.

3) violazione dei principi generali in materia concorsuale; violazione e falsa applicazione dell'art. 7,

comma 2 bis, del d.p.r. 487/94 ss.mm.ii., per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, mediante una prova preselettiva protesa a verificare in maniera meramente nozionistica la loro preparazione, determinando una soglia di sbarramento eccessivamente ed arbitrariamente elevata.

6.1 Con riferimento alla domanda subordinata con cui si è chiesto l'annullamento della prova preselettiva parte ricorrente ha invece esposto le seguenti doglianze:

- mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale;
- mancata concessione a tutti i candidati della possibilità di conoscere il risultato conseguito al termine dello svolgimento della prova preselettiva;
- mancata formulazione di quesiti inerenti a tutte le aree tematiche indicate nel bando di concorso;
- discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi;

- violazione dei principi di imparzialità e segretezza della prova preselettiva, determinato dall'acquisizione del codice fiscale dei candidati prima della determinazione del risultato;

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

7. Con la prima censura parte ricorrente lamenta l'ambiguità delle risposte contenute in una parte dei cento quesiti sorteggiati per lo svolgimento della prova preselettiva. Nello specifico con il ricorso viene contestata la risposta considerata esatta dal Ministero con riferimento a sei quesiti che, invece, ammetterebbero più di una risposta corretta.

Il motivo è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza.

Dalla censura formulata dai ricorrenti, invero, non risulta possibile cogliere il grado di compromissione dell'esito della prova dei ricorrenti derivante dalle asserite irregolarità contenute nei quesiti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, n.3926/2015). Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita alcuna prova che qualora le risposte alle domande contestate fossero state ritenute esatte ciò avrebbe consentito ai ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta. Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3376/2020 ‘E’, *infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio [...]. In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che – in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara - dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, n.2534; Consiglio di Stato, sez.*

III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 2015, n. 4209).

Ad ogni modo, il Collegio ritiene altresì di aderire alla prevalente giurisprudenza (cfr. parere n. 644/2017, Consiglio di Stato, Sezione II) secondo cui *“Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all’erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l’errore che l’Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte si sconfinava nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell’attendibilità obiettiva, nonché ... della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670)”*.

8. Con la seconda doglianza parte ricorrente lamenta la mancata verifica dei requisiti in capo ai candidati da parte dell’Amministrazione prima della loro ammissione alla prova preselettiva. Con il bando, invero, il Ministero si è riservato la possibilità di accertare in qualsiasi momento della procedura il possesso dei requisiti previsti in capo ai concorrenti. Parte ricorrente ritiene tale circostanza fortemente lesiva dei principi di buona amministrazione, posto che la mancata verifica preliminare dei requisiti comporta la possibilità che soggetti privi di tali caratteristiche siano ammessi alla prova scritta occupando così indebitamente i ridotti posti disponibili e sottraendoli ai candidati in regola che non hanno superato la prova preselettiva.

La censura è inammissibile per carenza di interesse.

I ricorrenti, invero, sono stati ammessi a partecipare alla prova preselettiva non avendo poi potuto partecipare alle prove concorsuali per aver ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello necessario per proseguire, determinato in base ai concorrenti collocatisi in posizione utile in base al numero dei posti messi a concorso. La genericità della censura non consente di rinvenire alcun nesso eziologico tra la pretesa illegittima ammissione alla prova preselettiva di concorrenti in ipotesi privi dei requisiti di partecipazione e la posizione soggettiva dei ricorrenti, che hanno partecipato alla prova preselettiva non superandola.

Anche al riguardo i ricorrenti non ha fornito alcuna prova di resistenza, indicando candidati che, dopo aver superato la prova pre-selettiva (o eventualmente anche le successive), siano stati poi esclusi dall'Amministrazione a seguito dell'accertamento sul possesso dei titoli di ammissione, avendo tuttavia prima occupato una posizione utile per poter accedere alla prova scritta e sottraendola ai ricorrenti. Peraltro non essendo stata allegata quale sia stata la posizione dei ricorrenti rispetto agli esiti della prova pre-selettiva, non è neppure consentito in astratto calcolare quanti candidati avrebbero dovuto trovarsi in tale condizione per poter ritenere illegittima l'esclusione dei ricorrenti dalla ammissione alla successiva prova scritta.

Da ciò discende la carenza di interesse a dolersi dell'ammissione alla prova preselettiva di altri candidati asseritamente non titolati.

Ad ogni modo, la censura appare essere comunque infondata nel merito. Come recentemente precisato con la sentenza n. 4050/2020 di questa Sezione, invero, *“risponde ad una istanza e a delle logiche di buon andamento e buona amministrazione il riservare la fase di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati, all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali, onde circoscrivere l'espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale”*. Sul punto, va altresì soggiunto che la circostanza che l'Amministrazione si riservi la facoltà di verificare

ognitempo il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati non postula certo che alla procedura concorsuale in parola partecipino indiscriminatamente soggetti privi dei requisiti. Come precisato nella sentenza richiamata *“Va infatti tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al concorso sotto l’egida di una clausola di auto responsabilizzazione, che l’ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione. Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l’attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati”*.

Il tutto in conformità con il canone di economia procedimentale che deve sempre ammantare l’esercizio dell’attività amministrativa e che, nel caso di specie, porta a ritenere del tutto legittima la previsione secondo cui l’attività di verifica in parola venga esercitata nei soli confronti dei soggetti che abbiano vinto il concorso.

8. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché dell’art. 7, co.2 bis del D.P.R. n. 487/94, per avere l’Amministrazione ammesso a partecipare alle prove concorsuali, a seguito della preselettiva, un numero eccessivamente ristretto di candidati. A parere dei ricorrenti, in particolare, si sarebbe proceduto ad una verifica meramente nozionistica della loro preparazione, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta. A dimostrazione di ciò il punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta è risultato essere pari a 71/100, attestandosi ad un livello ben superiore alla soglia della sufficienza.

Le doglianze sono infondate.

Come rilevato dalla sentenza n. 13805/2019 di questa Sezione, per quanto riguarda *“la soglia minima di sbarramento, è da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è*

concorde nel ritenere la conformità dell'espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015, Tar Lazio).

Ed ancora con la più volte richiamata pronuncia di questa Sezione n. 6204 del 2020 si è precisato che *“La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedurali.*

Si consideri, inoltre, che il principio secondo cui l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta della soglia dei candidati da ammettere, in caso di preselezione, alle successive fasi concorsuali è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5645/2018, ove è stata altresì ricordata la funzione di “filtro” svolta dalla prova preselettiva, il cui scopo è quello di consentire una preliminare scrematura dei candidati, funzionale ad assicurare l'economicità e la celerità del procedimento. La giurisprudenza, peraltro, ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni che spetta all'amministrazione decidere, di volta in volta, in base alle esigenze del caso concreto, il numero massimo dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte dopo la preselezione (cfr. Tar Lazio-Roma, sent. n. 3190/2018 e n. 11347/2017).

9. In subordine all'annullamento degli atti impugnati con cui non sono stati ammessi alla prova scritta del concorso in argomento, i ricorrenti hanno chiesto

l'annullamento dell'intera prova selettiva deducendo, in primo luogo, il mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva nazionale. Ciò sarebbe stato dovuto ad un black-out che avrebbe riguardato alcune sedi del sud Italia. Lamentano i ricorrenti che in tali sedi non solo i candidati avrebbero avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici ma che gli stessi sarebbero stati anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande.

Il motivo di ricorso non coglie nel segno e va disatteso.

Va infatti rimarcato che le eccezioni al principio di unicità della prova sono consentite in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile sospensione nello svolgimento delle stesse determinato da un malfunzionamento nell'erogazione del servizio elettrico. Sul punto, peraltro, le deduzioni dei ricorrenti sono generiche e non offrono alcuna dimostrazione circa l'effettivo ed indebito vantaggio che, a loro dire, avrebbero conseguito i concorrenti delle sedi interessate al black-out.

Al riguardo, la Sezione, in relazione ad analoga deduzione in occasione del precedente concorso per dirigenti scolastici ha sancito che *“con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti – ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la “possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate”*. Ancora, questo T.A.R., con sentenza n. 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di

contestualità delle prove in quanto *“la non coincidenza dell’ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante” (...)* *“in assenza di precise adduzioni” tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto “non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria”.*

10. Con un’ulteriore censura parte ricorrente lamenta che non è stato consentito a tutti i candidati di ricevere il risultato conseguito al termine dello svolgimento della prova preselettiva, come invece indicato nel bando di concorso. Sostengono i ricorrenti che in taluni casi il risultato sia stato visionabile solo ex post mediante l’accesso all’area riservata della piattaforma “Polis”.

La doglianza è inammissibile per carenza di interesse e di specificità ex art. 40, co. 1, lett. d).

Anche sul punto il Collegio ha avuto già modo di pronunciarsi con la sentenza n 6204 del 2020 che si richiama.

“In disparte il fatto che con il ricorso non sia stata fornita alcuna dimostrazione con riferimento alla circostanza lamentata, il Collegio ritiene che anche laddove questa si fosse effettivamente verificata non avrebbe comunque potuto comportare l’annullamento della prova preselettiva. Ciò nella considerazione che la visualizzazione del risultato ottenuto si colloca in un momento successivo rispetto al perfezionamento della prova di esame. In altri termini, la comunicazione in via successiva del punteggio non appare in grado di incidere sul risultato ottenuto che è determinato dal numero di risposte corrette con riferimento ai quesiti formulati. Sul punto, parte ricorrente ritiene che la circostanza che il punteggio, in alcuni casi, non sia stato restituito al termine della prova insinuerebbe dei dubbi sul fatto che i punteggi possano aver subito delle modifiche prima della pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova scritta. La censura da questo punto di vista è estremamente generica, non essendo circostanziata né corroborata da elementi

probatori specifici atti a consentirle di superare i confini della mera ipotesi. Tanto basta per determinare la sua inammissibilità”.

11. Terza censura a sostegno della domanda intesa ad ottenere l’annullamento della prova preselettiva si appunta sulla circostanza che il Ministero intimato non avrebbe formulato i quesiti relativi alla prova preselettiva coinvolgendo tutte le aree tematiche oggetto di esame indicate nel bando di concorso, contravvenendo così alle disposizioni della *lex specialis*.

Anche questo motivo non appare meritevole di pregio.

Con la più volte richiamata pronuncia n 6204 del 2020 il Collegio ha già affrontato anche tale censura.

*“All’art. 6, co. 3 del bando di concorso, segnatamente, viene precisato che i cento quesiti su cui è stata articolata la prova preselettiva avrebbero riguardato una serie di aree tematiche. Ciò non significa, tuttavia, che ogni singola materia avrebbe dovuto necessariamente essere compendiata in uno specifico quesito o che vi dovesse essere un sostanziale equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche. A prescindere dalla possibilità che un quesito ben possa comunque fare riferimento, in modo diretto o indiretto, ad una pluralità di materie, nel caso di specie il Collegio non ravvede comunque alcuna violazione del bando del concorso. E’ lo stesso art. 6, co. 4, invero, a prevedere che “I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4.000 quesiti” resi noti ai candidati almeno venti giorni prima della prova per la loro preparazione. L’individuazione randomica delle domande d’esame, così come prevista dalla *lex specialis*, rende *ictu oculi* plausibile che non tutte le materie fossero oggetto di una specifica domanda ovvero che più quesiti riguardassero una sola materia.*

12. I ricorrenti hanno ulteriormente lamentato la discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi.

Il motivo è inammissibile per carenza di specificità ex art. 40, co. 1, lett. d) e comunque palesemente infondato.

La censura, invero, risulta essere estremamente generica e non fornisce alcuna dimostrazione né che i ricorrenti siano stati effettivamente impegnati in tali attività, né che la contestualità del periodo di preparazione concesso per la prova con lo svolgimento degli esami di maturità si sia rivolto a vantaggio degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia che non sono stati coinvolti in dette attività istituzionali.

Ad ogni modo la specificità di condizioni personali, per quanto legate allo svolgimento dell'attività lavorativa, in cui potrebbero versare i futuri concorrenti di un concorso potrebbe al più configurarsi quale interesse privato, la cui ponderazione con altri gli altri interessi pubblici e privati è comunque rimessa all'Amministrazione ai fini dell'individuazione della data di svolgimento delle prove concorsuali e rientra nell'ampia discrezionalità della stessa che nel caso di specie, non risulta inficiata da vizi macroscopici tali da poter essere sindacata in sede giudiziaria.

13. Ultimo motivo di ricorso su cui si appunta la richiesta di parte ricorrente con riferimento all'annullamento della prova preselettiva è rappresentato dall'asserita violazione dei principi di imparzialità e segretezza, prodotta dall'acquisizione del codice fiscale dei candidati prima della determinazione del risultato. In particolare, parte ricorrente lamenta che i candidati, al termine della prova, hanno dovuto inserire il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica.

Anche questa censura è infondata.

Sul punto, il Collegio intende soffermarsi sulla portata che il principio dell'anonimato deve assumere nelle selezioni caratterizzate dalla somministrazione di quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati. Come recentemente precisato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7005/2019 *“Si tratta, infatti, di una tipologia di selezione che*

esclude ogni margine di discrezionalità valutativa ed è, quindi, radicalmente diversa dalla valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso. Dalla diversità tra le due tipologie di selezione, l'una basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, l'altra su un giudizio oggettivo e meccanicamente determinato, discende che nel primo caso il principio di anonimato deve salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato, mentre nel secondo deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell'assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell'esito della correzione automatica". In altri termini, nel caso di quiz con correzione automatizzata diventa irrilevante l'identificazione del candidato, che può addirittura agevolare le procedure informatizzate. Il principio dell'anonimato, in tali casi, non perde il suo valore ma subisce una deviazione del proprio oggetto. "Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l'identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell'automazione nella individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa. Fermo restando, che la rilevanza ai fini della illegittimità rilevante presuppone comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell'automatismo tecnico" (Sulla questione cfr. Cons. Stato, sentenza, Sez. IV, n. 4194 del 2019; ordinanza, Sez. VI, n. 304 del 2018; T.a.r. per il Lazio- Roma, n. 738 e n. 9591 del 2018).

14. Per le ragioni suesposte il ricorso va in parte dichiarato inammissibile mentre in parte va respinto. La sorte del ricorso principale determina l'improcedibilità per

sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti.

15. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti come in epigrafe proposti:

- a) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti Angotti Elena, Cinà Massimo, Ganci Valeria, Romano Giuseppina e Serravezza Carla per sopravvenuta carenza di interesse;
- b) dichiara in parte inammissibile ed in parte respinge il ricorso principale;
- c) dichiara improcedibili tutti gli atti di motivi aggiunti presentati per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

